CITTA' DI TORINO

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
S. BILANCIO (V06L)

ATTO N. DEL 759 **Torino, 03/08/2021**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIA D'URGENZA

Convocata la Giunta, presieduta dall'Assessore Marco Alessandro GIUSTA, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA
Marco PIRONTI Alberto UNIA
Sergio ROLANDO

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. VARIAZIONI. VIII PROVVEDIMENTO.

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2021 del 25 gennaio 2021 (mecc. 2020 02863/024), è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2021 del 25 gennaio 2021 (mecc. 2020 02867/024), è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2021 (numero 89/2021) è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (n. 668/2021), esecutiva ai sensi

di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020.
Rilevato che il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
- all'articolo 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
- all'articolo 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio Comunale ad approvare variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all'articolo 175, commi 5-bis e 5-quater che sono di competenza dell'Organo esecutivo e del Responsabile del servizio;
- all'articolo 175, comma 3, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;
- che il comma 4 del medesimo art. 175 prevede, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Vista la Legge n. 178 del 30/12/2020 – Legge di Bilancio 2021;
Rilevato che in data 29/04/2021 è stata depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, pubblicata in G.U. n.18 del 5 maggio 2021 che, esprimendosi sull'impugnazione dell'art. 39 ter, commi 2 e 3, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella Legge 28/02/2020, n.8, relativo alla contabilizzazione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (F.A.L.), ha dichiarato costituzionalmente illegittime tali norme che definivano le regole per la contabilizzazione del FAL relativo alle anticipazioni di cui al D.L. 35/2013 e successivi rifinanziamenti nel bilancio degli Enti e stabiliva la modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo derivante dall'iscrizione tra le poste accantonate del risultato di amministrazione.
Al fine di dare attuazione a tale sentenza nonché di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e i servizi pubblici essenziali da parte degli Enti Locali, l'art.52 del D.L.25/05/2021 n.73, come modificato dalla Legge di conversione 23/07/2021 n.106, ha previsto - al comma 1 - uno stanziamento pari a 660 milioni in favore degli Enti Locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del F.A.L. ex art.39-ter D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020, se tale maggior disavanzo supera il 10% delle entrate correnti accertate del medesimo rendiconto 2019. La norma prevede inoltre che il riparto di tale contributo debba essere effettuato con successivo decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione.
Stante l'urgenza di provvedere, a fronte della scadenza fissata al 31/07/2021 del termine per l'approvazione del Bilancio 2021/2023 e del Rendiconto 2020, nonché per l'approvazione dell'assestamento generale del bilancio e della salvaguardia degli equilibri, la Conferenza Stato Città ha rilasciato il prescritto parere in data 27/07/2021 e il Ministero dell'Interno, ancorché nelle more della formalizzazione del DM di riparto, ha provveduto a pubblicare i dati delle spettanze relative a ciascun Comune ai sensi del suddetto art. 52 DL 73/2021.
Sulla base di tale riparto, la Città di Torino risulta assegnataria di un quota relativa a tale fondo ammontate ad Euro 111.928.915,00, che si provvede con il presenta atto ad iscrivere tra le poste di entrata del bilancio 2021/2023 a copertura del relativo disavanzo da FAL.
Inoltre il comma 1-quater del medesimo art.52 DL 73/2021 prevede il possibile ripiano anticipato delle quote relative agli anni successivi al primo, utilizzando il contributo assegnato.
Considerato pertanto che, a fronte di una quota decennale di recupero del disavanzo ammontante ad Euro 43.426.718,90, l'importo del contributo assegnato alla Città di Torino, pari ai suddetti €.111.928.915,00, da iscrivere integralmente sul bilancio 2021, garantisce la copertura di circa

l’86% dell’importo complessivo relativo al triennio 2021/2023 di cui al vigente Bilancio di previsione, con una differenza da finanziare con risorse dell’ente per Euro 18.351.241,70.
Rilevato che questa amministrazione, nelle annualità precedenti a decorrere dal 2016, ha provveduto a costituire in sede di rendiconto apposito fondo rischi di accantonamento ove sono confluite, anche a seguito di specifica indicazione delle Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in attuazione del piano di interventi approvato dalla città per le riduzione dello squilibrio strutturale esistente, e rilevato che le somme accantonate a tale fondo, ammontanti al 31/12/2020 complessivamente ad Euro 47.228.570,94, consentono di garantire fin da subito la copertura complessiva del disavanzo relativo all’intero triennio, mediante applicazione di tale quota accantonata del risultato di amministrazione per Euro 18.351.241,70.
Rilevato inoltre che, a seguito dell’incostituzionalità dei commi 2 e 3 dell’art.39-ter del DL 162/2019 convertito in Legge 8/2020, occorre rettificare sia sul bilancio dell’esercizio 2021, sia sulle poste degli esercizi 2022 e 2023, gli accantonamenti iscritti nella parte spesa per il FAL e la relativa applicazione dell’avanzo nella parte entrata.
Dato atto che con la presente variazione di bilancio è necessario inoltre procedere all’inserimento degli ulteriori trasferimenti statali già assegnati relativi al periodo pandemico da Covid-19:
-fondi a copertura di minori entrate:
-Esenzione 1^ rata IMU immobili turistici – Legge 178/2020 c.599 per Euro 429.221,43;
-IMU- pensionati esteri - Legge 178/2020, commi 48-49 per Euro 25.157,55;
-Imposta di Soggiorno – D.L.n.41/2021, art.25 - D.L.n.73/2021, art.55 per Euro 3.942.464,02;

-fondi a copertura maggiori spese:
-Trasporto scolastico – Legge n.178/2020, c.790 per Euro 184.551,27 (aggiornamento dello stanziamento iniziale in base al riparto);
-Fondo solidarietà alimentare – D.L. n.73/2021 per Euro 3.595.701,00
-Potenziamento dei Centri estivi dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori – D.L.73/2021 art.63 per Euro 1.914.837,28.

Rilevato inoltre che in relazione al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, previsto, per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 822, della Legge 178/2020, come modificato dall'articolo 23 del DL 41/2021 per un importo complessivo di 1.500 milioni di Euro, di cui 1.350 milioni di Euro in favore dei Comuni e150 milioni di euro in favore delle Province/Città metropolitane, il riparto approvato assegna alla Città di Torino un quota di contributo a saldo ammontante complessivamente ad Euro 54.002.830,00, che si somma all’acconto già assegnato con DM 14 aprile 2021 di €.3.642.556,00, per un totale complessivo di Euro 57.645.386,00.
Ritenuto pertanto necessario procedere ad integrare per €.26.150.386,00 la previsione iniziale di bilancio relativa a tali poste, dando atto che l’importo complessivo assegnato è comprensivo anche della quota a saldo dei fondi 2020, a seguito dell’avvenuta certificazione, per Euro 15.770.225,00 e che tale quota, già rendicontata ed anticipata dall’Ente con risorse proprie, non presenta alcun vincolo di utilizzo.
Considerato inoltre che, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023 e nelle more dell’assegnazione dei fondi a copertura delle minori entrate e delle maggiori spese legate all’emergenza Covid, si era provveduto ad iscrivere a bilancio un’entrata relativa a “Dividendi per utili e avanzi” da parte di FCT comprensiva, oltre che delle quote di utili derivanti dalla ordinaria gestione della Società holding, anche di una quota di riparto di utili straordinari, relativi alla cessione delle quote SITAF.
Rilevato pertanto:
- che tali quote possano ora essere utilizzate a finanziamento di spese di investimento, anche in attuazione delle indicazione fornire dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti già

negli anni precedenti in sede di monitoraggio del piano di interventi approvato dalla Città, destinando le stesse, per Euro18.800.000,00 a copertura dei contributi in conto capitale a favore di GTT ed INFRA.TO.
- che, al fine di dare integrale copertura agli impegni assunti dall'amministrazione nei confronti delle suddette società GTT e INFRA.TO di riconoscimento dei contributi annui previsti per le relative infrastrutture, si ritiene opportuno in questa sede utilizzare quota parte, per Euro11.000.000,00, delle somme iscritte in accantonamento in sede di rendiconto 2019 derivanti da dismissioni azionarie e già a tal fine destinate.
Dato inoltre atto che:
- con la presente deliberazione vengono inserite in bilancio ulteriori variazioni di entrate correlate a spese così come indicato nell'allegato **(all.4)** che forma parte integrante del presente atto.
- con operazioni di storno occorre adeguare alcune spese tra le quali le spese dei servizi educativi, dei servizi sociali, dei sistemi informativi e circoscrizionali.
Ritenuto necessario apportare al Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 le suddette variazioni che permettono, per quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione, e che pertanto lo stesso viene modificato come risulta dall'allegato (**all. 2**) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio (**all. 3**), a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi della Legge di Bilancio n. 205/2017.
Dato atto che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono state sottoposte all'esame dell'Organo di revisione che ha espresso parere favorevole (**all. 8**).
Visto l'articolo 42, comma 2 lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Richiamato l'articolo 175 "Variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di Gestione" del D.Lgs. n. 267/2000 aggiornato dal D.Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
Assunti, ai sensi dell'art.175 – comma 4 – del TUEL, stante l'urgenza di provvedere all'adozione del presente atto, i poteri del Consiglio Comunale, al fine di dare attuazione all'art.188 del TUEL il quale prevede l'immediata iscrizione nel bilancio dell'ente del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, nonché di consentire l'utilizzo delle poste di finanziamenti Covid ricevuti e di provvedere a dare copertura alle esigenze gestionali dell'Ente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il 4° comma del suddetto art. 42 che consente alla Giunta Comunale di adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA IN VIA D'URGENZA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in via d'urgenza le variazioni al Bilancio di Previsione finanziario riportate nell'allegato alla presente a farne parte sostanziale ed integrante (**all. 1**);
2. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2021/2023 viene modificato come risulta dall'allegato (**all. 2**);
3. di dare atto che le suddette variazioni operate nel rispetto del disposto dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000, garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio (**all. 3**) e dei vincoli di finanza pubblica;
4. di dare atto che la variazione di bilancio comporta un aggiornamento dei dati finanziari riportati nel Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione n. 25/2021 del 25 gennaio 2021;
5. di dare atto che, con il presente provvedimento, viene aggiornato il DUP nelle parti relative al Programma delle Opere Pubbliche **(all. 5)** e al Programma Biennale degli Acquisti **(all. 6)** e al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari **(all. 7)**;
6. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
7. di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere al fine di dare attuazione all'art.188 del TUEL il quale prevede l'immediata iscrizione nel bilancio dell'ente del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, nonché di consentire l'utilizzo delle poste di finanziamenti Covid ricevuti e di provvedere a dare copertura alle esigenze gestionali dell'Ente, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Paolo Lubbia

L'ASSESSORE
Firmato digitalmente
Marco Alessandro Giusta

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-759-2021-All_1-2021_22396_01.pdf
2. DEL-759-2021-All_2-2021_22396_02.pdf
3. DEL-759-2021-All_3-2021_22396_03.pdf
4. DEL-759-2021-All_4-2021_22396_04.pdf
5. DEL-759-2021-All_5-2021_22396_05.pdf
6. DEL-759-2021-All_6-2021_22396_06.pdf
7. DEL-759-2021-All_7-2021_22396_07.pdf
8. DEL-759-2021-All_8-2021_22396_08.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento